

Codice A1401A

D.D. 2 novembre 2015, n. 712

Approvazione delle Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.

Premesso che:

- la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un Paese e che la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia sia per creare la necessaria consapevolezza in merito all'importanza di questo tema, sia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che promuovono la sicurezza;
- negli ultimi anni il legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l'obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo la conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- anche la Regione Piemonte è intervenuta in materia approvando, con DGR n. 22-5962 del 17.06.2013 e s.m.i., le *Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.* (d'ora innanzi dette per brevità "*Indicazioni operative*") con il fine di semplificare e uniformare le procedure per l'organizzazione e la fruizione dei corsi, nonché di favorire e monitorare la qualità dei corsi stessi;

considerato che

- l'art. 13 del DLgs 81/08 stabilisce che "La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio";
- gli Accordi Stato-Regioni e i decreti legislativi e ministeriali inerenti la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono incontrovertibilmente definibili come "legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- da quanto rilevato nei precedenti punti risulta evidente che le Aziende Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

considerato inoltre che

- l'attività di vigilanza e controllo da parte delle ASL su questo importante fattore della prevenzione può essere ottimizzata avendo a disposizione uno strumento di supporto che faciliti la corretta individuazione degli obblighi normativi e uniformi le procedure operative dei servizi SPreSAL su tutto il territorio regionale;

ciò premesso, tenendo conto della normativa nazionale e dei recenti provvedimenti regionali in materia, in particolare le *Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* approvate con DGR n. 22-5962 del 17-06-2013 e s.m.i., si ritiene opportuno approvare un documento di indirizzo che agevoli e uniformi sul territorio regionale l'attività di controllo da parte delle Aziende Sanitarie Locali in merito alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

visto il DLgs 81/08 e s.m.i.

vista la DGR n. 22-5962 del 17.06.2013;

vista la DD n. 239 del 01.04.2014;

determina

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DLgs 81/08, le Aziende Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
di approvare le *Procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.*, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/10.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato



**PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI
RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DI CUI AL DLGS 81/08 E S.M.I.**



PREMESSA

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza.

Il legislatore stesso, da tempo, ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, definendo nella normativa di settore precisi obblighi, in capo a diversi soggetti, in materia di formazione alla salute e sicurezza del lavoro. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come definita dall'art. 13 del DLgs 81/08, comprende anche la vigilanza sull'adeguata formazione, essendo essa a tutti gli effetti uno strumento di prevenzione.

La necessità di provvedere ad un accertamento riguardante la formazione può derivare dall'esposto da parte di un soggetto portatore di interesse (soggetto formatore, discente, ecc.), dalla richiesta dell'Autorità Giudiziaria, dalla segnalazione della Regione Piemonte o della Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori di cui alla DGR n. 22-5962 del 17-06-2013 e s.m.i. Lo SPreSAL può inoltre prevedere controlli in quest'ambito anche di propria iniziativa.

Il presente documento intende essere di supporto all'attività di vigilanza dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL piemontesi, alla luce di quanto stabilito dalla normativa nazionale e in continuità con quanto previsto dagli atti regionali, primo fra tutti le *Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* (DGR n. 22-5962 del 17-06-2013 e s.m.i.), ferma restando, ovviamente, la possibilità del singolo operatore di vigilanza di esercitare la propria funzione di ufficiale di polizia giudiziaria in piena autonomia e libertà di iniziativa.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si adottano i termini e le relative definizioni di cui alla deliberazione sopra citata.

- Soggetto formatore:** è l'ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex art. 37 DLgs 81/08.
- Soggetto erogatore:** è l'ente che concretamente realizza l'attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite "soggetto erogatore". In tal caso, il soggetto erogatore deve essere presente nell'elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso.
- Docenti:** sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, ecc. Anche questi devono possedere specifici requisiti seppure differenti da quelli richiesti per i soggetti formatori.
- Diretta emanazione:** come chiarito nell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per strutture formative di diretta emanazione di un'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un ente bilaterale oppure ancora di un organismo paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o almeno partecipata da essi.

1. ACCERTAMENTI EFFETTUATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE

Verifica preliminare

Prima dell'accesso alla sede del corso occorre verificare se il soggetto formatore/erogatore è inserito, per lo specifico corso, negli elenchi stilati dalla commissione regionale e disponibili sul sito www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108, che contengono sia i soggetti c.d. *ope legis*, sia quelli autorizzati dalla Regione.

In caso di verifica negativa (mancata presenza negli elenchi pubblicati ovvero assenza dell'elenco specifico), è necessario effettuare gli accertamenti necessari per verificare il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente e sinteticamente elencati nella riga "soggetto formatore" della tabella in allegato 1.

Sopralluogo

Accedendo alla sede del corso durante il suo svolgimento:

- verificare il tipo di corso e l'obiettivo formativo (ad esempio: aggiornamento RSPP, modulo A, formazione generale per lavoratori, ecc.);
- in caso di verifica preliminare negativa (vedi paragrafo precedente), richiedere al soggetto formatore e/o erogatore la documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente;
- verificare la presenza e la corretta compilazione del registro di presenza dei partecipanti;
- verificare che il numero dei partecipanti sia conforme al massimo previsto per la tipologia del corso (vedi tabella in allegato 1), accertando la corrispondenza, anche a campione, tra i presenti in aula e i soggetti indicati come presenti nel registro;
- verificare, per i corsi che lo prevedono (ad es. funi, ponteggi e uso attrezzature), l'idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate durante la parte pratica del corso;
- effettuare le verbalizzazioni secondo la prassi comunemente adottata e, se necessario, effettuare ulteriori accertamenti (SIT, documentazione fotografica, ecc.)
- consultare/acquisire/richiedere, se necessario, ad esempio:
 - il programma del corso e/o il progetto formativo;
 - il registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti, dei docenti, degli eventuali tutor, i titoli delle lezioni e le ore di svolgimento;
 - l'eventuale materiale informativo e didattico distribuito ai partecipanti;
 - i curricula dei docenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (vedi tabella in allegato 1);
 - se dovuta, la comunicazione di inizio corso inviata alla Regione Piemonte.

Atti conseguenti all'attività di accertamento

In caso di riscontrate irregolarità sull'erogazione del corso si provvede a:

- **Segnalare** al settore regionale Prevenzione e veterinaria, solamente nel caso in cui il corso si sia svolto, in tutto o in parte, sul territorio piemontese, gli elementi di non conformità rilevati. Il settore provvederà all'inoltro della segnalazione alla commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori ovvero alla direzione regionale competente in materia di formazione professionale, rispettivamente nel caso in cui il soggetto formatore sia presente negli elenchi regionali e/o sia soggetto formatore accreditato;
- **Segnalare** gli elementi di non conformità all'ASL piemontese territorialmente competente con riferimento al luogo di erogazione del corso e/o di emissione degli attestati;
- **Inviare** al soggetto formatore/erogatore un provvedimento atto ad evitare il rilascio ai partecipanti al corso dell'attestato di formazione specifico ovvero a comunicare agli stessi, per iscritto, la non validità del corso frequentato.

In allegato 2 sono riportate le più comuni inadempienze alla normativa in materia di formazione, con l'indicazione delle possibili azioni da porre in essere da parte dell'organo di vigilanza.

2. ACCERTAMENTI EFFETTUATI DOPO LA CONCLUSIONE DEL CORSO

Verifica preliminare

Verificare se il soggetto formatore/erogatore oggetto di accertamento è inserito, per lo specifico corso, negli elenchi stilati dalla Commissione Regionale e disponibili sul sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108>, che contengono sia i soggetti c.d. *ope legis*, sia quelli autorizzati dalla Regione. Per un eventuale approfondimento circa la data di inserimento nell'elenco, ad esempio nel caso di corso effettuato in data molto antecedente l'accertamento, è possibile chiedere informazioni al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte.

In caso di verifica negativa (mancata presenza negli elenchi pubblicati ovvero assenza dell'elenco specifico), è necessario effettuare gli accertamenti necessari per verificare il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente e sinteticamente elencati nella riga "soggetto formatore" della tabella in allegato 1.

Se l'accertamento trae origine dall'esame di un attestato, occorre verificare inoltre se esso contiene tutte le informazioni previste dalla normativa vigente (vedere tabella in allegato 1 alla riga "rilascio attestato").

Sopralluogo/accertamento

Nel corso dell'accertamento occorre acquisire ovvero richiedere al soggetto formatore/erogatore:

- in caso di verifica preliminare negativa (vedi paragrafo precedente), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali previsti per i soggetti formatori dalla normativa vigente alla data di erogazione del corso;
- la comunicazione di inizio corso inviata alla Regione Piemonte, se dovuta;
- il programma del corso e/o il progetto formativo;
- il registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti, dei docenti, degli eventuali tutor, i titoli delle lezioni e le ore di svolgimento;
- l'eventuale materiale informativo e didattico distribuito ai partecipanti;
- i curricula dei docenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (vedi tabella in allegato 1);
- l'elenco dei partecipanti che hanno ricevuto l'attestato e degli eventuali uditori e, se necessario, i loro indirizzi;
- documentazione relativa alle verifiche finali e/o intermedie effettuate;
- il verbale finale del corso;
- i singoli attestati di frequenza (se necessario).

Laddove sia possibile e necessario assumere a SIT le persone informate (ad es. discenti, personale di segreteria, docenti, ecc.)

Atti conseguenti all'attività di accertamento

In caso di riscontrate irregolarità sull'erogazione del corso si provvede a:

- **Segnalare** al settore regionale Prevenzione e veterinaria, solamente nel caso in cui il corso si sia svolto, in tutto o in parte, sul territorio piemontese, gli elementi di non conformità rilevati. Il settore provvederà all'inoltro della segnalazione alla commissione regionale per la verifica dei soggetti formatori ovvero alla direzione regionale competente in materia di formazione professionale, rispettivamente nel caso in cui il soggetto formatore sia presente negli elenchi regionali e/o sia soggetto formatore accreditato;
- **Segnalare** gli elementi di non conformità all'ASL piemontese territorialmente competente con riferimento al luogo di erogazione del corso e/o di emissione degli attestati;
- **Inviare** al soggetto formatore/erogatore un provvedimento volto a far cessare il comportamento anti giuridico e/o laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità mediante, ad esempio: l'integrazione del programma formativo con le ore e gli argomenti mancanti, la revoca degli attestati rilasciati, il divieto di erogare ulteriori corsi in assenza dei requisiti richiesti ai soggetti formatori.

Nel caso gli accertamenti evidenziassero che il partecipante al corso, in possesso di un attestato non valido, risulti operare nel ruolo (ad es. RSPP, coordinatore, ecc.) pur sprovvisto dei requisiti, occorrerà assumere i necessari provvedimenti (vedi tabella in allegato 2).

**CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI
AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP E ASPP)**

Riferimento normativo	Art. 32 DLgs 81/08 e s.m.i.
Provvedimento che disciplina	Accordo 26/01/2006 rep 2407 Accordo Linee guida interpretative 05/10/2006 rep 2635 DGR n. 22-5962 del 17-06-2013
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
Quando deve essere effettuata la formazione	Prima del conferimento dell'incarico
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton. / Università / INAIL / VV.F. / alcuni Ministeri / alcune istituzioni scolastiche statali / gli ordini e i collegi professionali / soggetti formatori autorizzati dalle Regioni (consultare elenco su sito Regione Piemonte)
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	30
Requisiti dei docenti	Esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • 28 h MODULO A • da 12 a 68 h MODULO B • 24 h MODULO C
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Mod. A: verifica finale; • Mod. B: verifica intermedia + verifica finale; • Mod. C: verif. inerm.+ verif. Finale con colloquio NB: le ver. finali sono al di fuori del monte ore. Verbale di valutazione globale a cura della Commissione di docenti interni, con i contenuti di cui alla DGR.
FAD / e-learning	<ul style="list-style-type: none"> • NO per i tre moduli • Sì per gli aggiornamenti (FAD)
Rilascio attestato	<ul style="list-style-type: none"> • Al termine di ogni modulo (secondo modello su DGR) • Al termine degli aggiornamenti (secondo le indicazioni della DGR)
Validità credito formativo	<ul style="list-style-type: none"> • Permanente per i Moduli A e C • 5 anni per Mod. B (a decorrere dalla data di acquisizione del credito formativo del modulo B)
Aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Secondo le indicazioni dell'accordo e le indicazioni complementari della DGR (erogabile solo dai soggetti formatori autorizzati) • per RSPP: 60 h per Ateco n. 3/4/5 e 7; 40 h per Ateco n.1/2/6/8 e 9; 100 h per RSPP su ATECO appartenenti a entrambi i gruppi • per ASPP: 28 h
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione da mod. A e B per i possessori delle lauree di cui all'art. 32, c.5 DLgs 81/08 • Secondo tabelle A4 e A5 dell'accordo 26/01/2006
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR) Non dovuta per i corsi di aggiornamento

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Riferimento normativo	Art. 34 DLgs.81/08 e s.m.i.
Provvedimento che disciplina	Accordo 21/12/2011 rep 223 Linee applicative 25/07/2012 DGR n. 22-5962 del 17-06-2013
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata la formazione	Prima dell'assunzione dell'incarico
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton. / Università/ INAIL / VV.F./ associazioni sindacali / enti bilaterali e organismi paritetici / fondi interprofessionali / ordini e collegi professionali / soggetti formatori autorizzati dalle Regioni (consultare elenco su sito Regione Piemonte)
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche un docente)
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sic. del lavoro (fino a 18 marzo 2014) • Come da decreto interministeriale 06/03/2013 (da 18 marzo 2014)
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • 16 h R basso* • 32 h R medio* • 48 h R alto* * Secondo le tab. allegate all'accordo
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria (colloquio o in alternativa test) Verbale di valutazione globale a cura del responsabile del prog. formativo (o suo delegato) (vedi schema su DGR)
FAD / e-learning	<ul style="list-style-type: none"> • E-learning (allegato 1 dell'Accordo) per modulo 1 (normativo) e modulo 2 (gestionale) e per gli aggiornamenti • NO per modulo 3 (tecnico) e modulo 4 (relazionale)
Rilascio attestato	<ul style="list-style-type: none"> • Al termine del corso (secondo il modello su DGR) • Al termine degli aggiornamenti (secondo le indicazioni della DGR)
Validità credito formativo	5 anni
Aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ore* (per rischio BASSO) • 10 ore* (per rischio MEDIO) • 14 ore* (per rischio ALTO) • * preferibilmente da distribuirsi nei 5 anni

Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Sono esonerati dalla frequenza del corso base: <ul style="list-style-type: none">• I DdL che prima del 11/01/12 abbiano effettuato il corso 16 h del DM 1996 (o contenuto conforme)• I DdL esonerati ex art. 95 D. Lgs 626 a condizione che entro il 11/01/2014 si siano aggiornati partecipando ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP.• I DdL in possesso di Mod. A e Mod. B (solo per l'ATECO corrispondente)
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR) Non dovuta per i corsi di aggiornamento
Altri riferimenti	Interpello n. 14/2014

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

(Le suddette indicazioni sono ricavate direttamente dalla norma.

Se esiste una specifica contrattazione collettiva nazionale, deve essere rispettato quanto ivi definito)

Riferimento normativo	Art. 37 c. 10 e 11 DLgs 81/08
Provvedimento che disciplina	Eventuale contrattazione collettiva nazionale da verificare caso per caso
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata la formazione	Non stabilito
Soggetto formatore	Non sono definiti requisiti dei soggetti formatori che devono comunque richiedere la collaborazione all'organismo paritetico ove presente nel settore e nel territorio dell'azienda
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Non stabilito
Tenuta registro presenze	Non stabilito
N° max partecipanti	NON SPECIFICATO
Requisiti dei docenti	Non stabilito
Durata minima dei corsi	32 h di cui 12h sui rischi specifici presenti in azienda
Assenze ammesse	Nessuna
Valutazione apprendimento	Verifica di apprendimento
FAD / e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Sì, sebbene la norma non definisce i contenuti
Validità credito formativo	Annuale
Aggiornamenti	Regolamentazione attraverso i CCNL <ul style="list-style-type: none"> • Minimo 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori • Minimo 8 ore annue per le imprese con oltre 50 lavoratori
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Nessuno
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

Riferimento normativo	Art. 37 DLgs.81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo 21/12/2011 rep. 221 Linee applicative 25/07/2012 DGR n. 22-5962 del 17-06-2013
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata la formazione	a) alla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro); b) al trasferimento o cambiamento di mansioni; c) all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o nuove tecnologie o nuove sostanze e preparati pericolosi.
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro, in capo al quale è l'obbligo di assicurarsi che la formazione sia sufficiente ed adeguata. I soggetti formatori devono comunque richiedere la collaborazione all'organismo paritetico ove presente nel settore e nel territorio dell'azienda
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Sì (può essere anche un docente)
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sic. del lavoro (fino a 18 marzo 2014) • Come da decreto interministeriale 06/03/2013 (da 18 marzo 2014)
Durata minima dei corsi	<ul style="list-style-type: none"> • Form. Generale: 4 h per tutti i settori ateco; a cui va aggiunta la • Form. Specifica: 4h R basso*; 8 h R medio*; 12 h R alto* * Secondo le tabelle allegate all'accordo
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Non prevista nell'accordo. (obbligatoria solo se la formazione avviene in modalità E-learning) Si ricorda però che quanto previsto dall'art. 37 del DLgs 81/08 va inteso come "obbligazione di risultato" rappresentato dalla effettiva e quindi verificata assimilazione dei contenuti dei corsi da parte dei lavoratori.
FAD / e-learning	<ul style="list-style-type: none"> • E-learning (allegato 1 dell'Accordo) per la formazione generale e per gli aggiornamenti; • NO per la formazione specifica (a meno che non sia espressamente prevista da corsi sperimentali individuati da Regioni e Prov. autonome)
Rilascio attestato	<ul style="list-style-type: none"> • Al termine della formazione generale (preferibilmente secondo modello su DGR); • Al termine della formazione specifica (preferibilmente secondo modello su DGR)
Validità credito formativo	<ul style="list-style-type: none"> • Permanente per la formaz. generale • Per la formazione specifica il credito è da valutare di volta in volta a seconda dei settori Ateco delle imprese di provenienza e di arrivo.

Aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none">• Quinquennale di durata minima di 6 ore per tutti e 3 i livelli di rischio• Entro 11/01/2013 per i lavoratori formati prima del 11/01/2007;• Entro 11/01/2017 per i lavoratori formati tra l'11/01/07 e 11/01/12;• Per i lavoratori formati dopo il 11/01/2012 il quinquennio ha inizio alla data di completamento del corso
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Formazione già effettuata al 11 gennaio 2012 nel rispetto delle normative previgenti e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro - comprovata dal D.d.L.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none">• Interpello n. 4/2015;• Interpello n. 12/2014;• Interpello n. 11/2013;• Interpello n. 18/2013;• Ministero del Lavoro – Direzione generale per l'attività ispettiva – Divisione III –• Nota n. 9483 del 08/06/2015;• Ministero del lavoro – Circolare 29/07/2011 n. 20 (Collaborazione con gli Organismi Paritetici);• Decreto Interministeriale 27/03/2013 (lavoratori stagionali o occasionali)

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

Riferimento normativo	Art. 37, c. 7 DLgs 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo 21/12/2011 rep. 221 (facoltativo, ma con presunzione di correttezza) Linee applicative 25/07/2012 DGR n. 22-5962 del 17-06-2013
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell'adibizione del dirigente alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro, in capo al quale è l'obbligo di assicurarsi che la formazione sia sufficiente ed adeguata
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì (può essere anche il docente)
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sic.del lavoro (fino al 18 marzo 2014) • Come da decreto interminister. 06/03/2013 (dal 18 marzo 2014)
Durata minima dei corsi	16 ore, strutturate in 4 moduli da effettuarsi nell'arco temporale di 12 mesi
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria (colloquio o in alternativa test)
FAD e-learning	<ul style="list-style-type: none"> • E-learning (allegato 1 dell'Accordo) per l'intero corso e per gli aggiornamenti
Rilascio attestato	Sì (preferibilmente secondo modello su DGR)
Validità credito formativo	<ul style="list-style-type: none"> • 5 anni
aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Quinquennale con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Ai dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data del 11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI

Riferimento normativo	Art. 37, c. 7 DLgs 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo 21/12/2011 rep. 221 (facoltativo, ma con presunzione di correttezza) Linee applicative 25/07/2012 DGR n. 22-5962 del 17-06-2013
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del preposto alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
Soggetto formatore	Chiunque, compreso il Datore di lavoro, in capo al quale è l'obbligo di assicurarsi che la formazione sia sufficiente ed adeguata
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì (può essere anche il docente)
Tenuta registro presenze	SI
N° max partecipanti	35
Requisiti dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sic.del lavoro (fino al 18 marzo 2014) • Come da decreto interminister. 06/03/2013 (dal 18 marzo 2014)
Durata minima dei corsi	Il preposto deve essere formato prima come lavoratore, e successivamente con una formazione particolare aggiuntiva costituita da un modulo della durata minima di 8 ore
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria (colloquio o in alternativa test)
FAD e-learning	<ul style="list-style-type: none"> • E-learning (allegato 1 dell'Accordo) solo per i punti da 1 a 5 del punto 5 dell'accordo e per gli aggiornamenti
Rilascio attestato	SI (preferibilmente secondo modello su DGR)
Validità credito formativo	La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda. In ogni caso è necessario l'aggiornamento.
aggiornamenti	Quinquennale con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Tale aggiornamento è comprensivo delle 6 ore di aggiornamento per i lavoratori.
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Formazione già effettuata al 11 gennaio 2012 nel rispetto delle normative previgenti e delle indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro - comprovata dal D.d.L.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta

CORSO DI FORMAZIONE PER INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE

Riferimento normativo	Art. 73, c. 5 DLgs 81/08
Provvedimento che disciplina	Accordo 22/02/2012 rep. 53 Circolari del Min. Lavoro n. 12/2013; n. 21/2013; n. 45/2013 Linee applicative 25/07/2012 DGR n. 22-5962 del 17-06-2013
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto, ma nel caso di utilizzo su strada è necessario il possesso della corrispondente patente di guida.
Quando deve essere effettuata	Prima dell'adibizione all'uso dell'attrezzatura, salvo quanto previsto nella riga "Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi" Entro il 22/03/2017 per gli operatori utilizzatori di trattori agricoli o forestali.
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton. / Min. Lavoro / INAIL / associazioni sindacali / ordini e collegi professionali e associazioni di professionisti / aziende produttrici o distributrici o noleggiatrici o utilizzatrici (quest'ultime solo se accreditate) / enti bilaterali e organismi paritetici / scuole edili / soggetti formatori autorizzati dalle Regioni (consultare elenco su sito Regione Piemonte)
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì (può essere anche il docente)
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	24 (rapporto minimo istruttore/allievi = 1/6 nelle attività pratiche)
Requisiti dei docenti	Personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della preven. sic. e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici, in possesso dei requisiti sopra richiamati.
Durata minima dei corsi	In funzione del tipo di attrezzatura (vedasi allegati da III a X nell'Accordo)
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Verifica finale obbligatoria secondo quanto indicato al punto 4 degli allegati da III a X dell'Accordo
FAD e-learning	E-learning (allegato II dell'Accordo) solo per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli allegati da III a X.
Rilascio attestato	SI (secondo modello su DGR)
Validità credito formativo	5 anni dalla data del rilascio dell'attestato di abilitazione o di aggiornamento nei casi previsti.
aggiornamenti	Quinquennale con durata minima di 4 ore di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.

Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	<ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo o forestale, che successivamente al 12 marzo 2013 vengono incaricati per la prima volta dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso; • I lavoratori del settore agricolo o forestale che successivamente al 22 marzo 2015 verranno incaricati per la prima volta dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo, prima di poter operare devono necessariamente frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso; • I lavoratori, esclusi quelli del settore agricolo o forestale, che al 12 marzo 2013 erano già incaricati dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo e non avevano seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, devono frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso entro il 12 marzo 2015; • I lavoratori del settore agricolo o forestale che al 22 marzo 2015 saranno già incaricati dell'uso di una delle attrezzature elencate nell'Accordo e non avranno ancora seguito alcun tipo di formazione a tale scopo, dovranno frequentare i corsi così come previsti nell'Accordo stesso entro il 22 marzo 2017; • Indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle attrezzature da parte del lavoratore, sono riconosciuti i corsi già effettuati prima del 12 marzo 2013, secondo le modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell'Accordo; • Analogamente al punto precedente, per i lavoratori del settore agricolo o forestale, sono riconosciuti i corsi effettuati prima del 22 marzo 2015, secondo le modalità previste dal punto 9.1 e documentabili ai sensi del punto 9.3 della sezione B dell'Accordo. I moduli di aggiornamento previsti alle lettere b) e c) del punto 9.1 dovranno essere frequentati entro il 22 marzo 2017; • I lavoratori del settore agricolo o forestale che possono documentare un'esperienza nell'uso delle attrezzature di almeno due anni precedenti al 22 marzo 2015, sono obbligati a frequentare i soli corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale. Il primo quinquennio ha comunque scadenza 13 marzo 2017 (cinque anni dalla pubblicazione dell'Accordo), i successivi quinquenni avranno scadenza 12 marzo 2022, 12 marzo 2027 e così via. Le modalità di documentazione dell'esperienza sono descritte nella circolare n. 12 dell'11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla quale si rimanda.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR)
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero del lavoro – Circolare n. 12 del 11/03/2013; • Ministero del lavoro – Circolare n. 21 del 10/06/2013; • Ministero del lavoro – Circolare n. 45 del 24/12/2013; • Ministero del lavoro – Circolare n. 34 del 23/12/2014

**CORSO PER LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI**

Riferimento normativo	Art. 136 DLgs 81/08
Provvedimento che disciplina	Allegato XXI al DLgs 81/08 DGR n. 22-5962 del 17-06-2013
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire lavoratori e preposti al montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton./ Min. Lavoro / INAIL / associazioni sindacali / organismi paritetici dell'edilizia / scuole edili / soggetti formatori autorizzati dalle Regioni (consultare elenco su sito Regione Piemonte)
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	30 (rapporto minimo istruttore/allievi = 1/5 nelle attività pratiche)
Requisiti dei docenti	Personale con esperienza documentata almeno biennale sia nel settore della formazione sia in quello della prevenzione, sic. e salute nei luoghi di lavoro e personale con esperienza professionale pratica documentata almeno biennale nelle tecniche per il montaggio/smontaggio di ponteggi
Durata minima dei corsi	Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	1) un questionario a risp. multipla al termine dei due moduli teorici ; 2) una prova pratica al termine del modulo pratico
FAD e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	SI (secondo modello su DGR)
Validità credito formativo aggiornamenti	4 anni dalla data indicata sull'attestato di frequenza al corso iniziale
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Non previsto
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR)

**CORSO PER LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI ALL'IMPIEGO DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI**

	LAVORATORI	PREPOSTI
Riferimento normativo	Art. 116 D.Lgs. 81/08	
Provvedimento che disciplina	Allegato XXI al DLgs 81/08 DGR n. 22-5962 del 17-06-2013	
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto	Avere conseguito l'abilitazione come lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire lavoratori, preposti e altre eventuali figure interessate (DDL, autonomi, operatori vigilanza, ecc.) a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.	Prima di adibire i preposti a funzioni di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Soggetto formatore	Regioni / Prov. Auton./ Min. Lavoro / INAIL / associazioni sindacali / organismi paritetici dell'edilizia / scuole edili / VV.F. / collegio nazionale guide alpine / soggetti formatori autorizzati dalle Regioni (consultare elenco su sito Regione Piemonte)	
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì	
Tenuta registro presenze	Sì	
N° max partecipanti	20 (rapporto minimo istruttore/allievi = 1/4 nelle attività pratiche)	
Requisiti dei docenti	Personale con esperienza formativa documentata almeno biennale nel settore della prevenzione, sic. e salute nei luoghi di lavoro e personale con esperienza formativa documentata almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo	
Durata minima dei corsi	Modulo base (12 ore) comune ai due differenti percorsi formativi; + due differenti moduli specifici pratici (A e B) ciascuno di 20 ore	Durata complessiva: 8 ore in aggiunta alla frequenza al corso di cui alla colonna di sinistra
Assenze ammesse	Max 10%	
Valutazione apprendimento	1) un questionario a risp. multipla al termine del modulo base; 2) una prova pratica al termine del modulo pratico	Mediante colloquio finale
FAD e-learning	Non prevista	
Rilascio attestato	Sì (secondo modello su DGR)	
Validità credito formativo	5 anni a decorrere dalla data indicata sull'attestato di frequenza al corso iniziale	
aggiornamenti	Quinquennali con durata minima di 8 ore di cui almeno 4 di contenuti tecnico pratici	Quinquennali con durata minima di 4 ore (per la funzione specifica)

Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Non previsto
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni edizione (con le modalità indicate in DGR)

**CORSO PER COORDINATORI
PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Riferimento normativo	Art. 98 DLgs 81/08, DGR n. 79-16746 del 17.02.1997 e DGR n. 9-24368 del 15.04.1998
Provvedimento che disciplina	Allegato XIV al DLgs 81/08
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Titolo di studio ed esperienza lavorativa di cui all'art. 98, comma 1, lettere a), b) e c)
Quando deve essere effettuata	Prima dell'accettazione dell'incarico per l'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 91 e 92 del DLgs 81/08
Soggetto formatore	Regioni (mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale), o, in via alternativa, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
Individuazione di un resp. del prog. Formativo	Non previsto
Tenuta registro presenze	Non previsto, ma necessario
N° max partecipanti	60 (parte teorica) 30 (parte pratica)
Requisiti dei docenti	Differenti a seconda del tema trattato, secondo le indicazioni della DGR n. 9-24368 del 15.04.1998
Durata minima dei corsi	120 ore di cui: 28 ore modulo giuridico; 52 ore modulo tecnico; 16 ore modulo metodologico/organizzativo; 24 ore parte pratica
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Verifica finale effettuata da commissione di almeno 3 docenti tramite simulazione e test
FAD e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Sì
Validità credito formativo	5 anni
aggiornamenti	Quinquennali con durata complessiva di almeno 40 ore, anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con max 100 partecipanti
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Vedasi esenzioni al comma 4 dell'art. 98 del decreto 81
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Sì, "con sufficiente anticipo", secondo la DGR n. 79-16746 del 17.02.1997
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Interpello n. 19/2014; • Interpello n. 17/2013; • Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) – Circolare n. 210 del 03/05/2013

**CORSO PER LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI AD ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE CON TRAFFICO**

Riferimento normativo	Art. 161, c. 2-bis DLgs 81/08
Provvedimento che disciplina	Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Allegato II
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire lavoratori e preposti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico.
Soggetto formatore	Regioni (mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale /Prov. auton./Min. Lavoro/INAIL/ associazioni sindacali dell'edilizia / organismi paritetici dell'edilizia e dei trasporti / scuole edili / Min. Infrastrutture e trasporti Min. Interno (alcuni dipartimenti) / proprietari e concessionari di strade e autostrade / soggetti formatori accreditati dalle Regioni con esperienza formativa triennale
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	25 (rapporto minimo istruttore/allievi = 1/6 nelle attività pratiche)
Requisiti dei docenti	Per la parte teorica: RSPP con esperienza almeno triennale nel settore stradale o personale con esperienza documentata almeno triennale nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; per la parte pratica: personale con esperienza professionale documentata almeno triennale nel campo dell'addestramento pratico nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici
Durata minima dei corsi	Previsto un percorso formativo per i lavoratori della durata complessiva di 8 ore (4 teoria e 4 pratica) + prova di verifica finale e un percorso formativo per i preposti della durata complessiva di 12 ore (8 teoria e 4 pratica) + prova di verifica finale
Assenze ammesse	Max 10%
Valutazione apprendimento	Al termine dei moduli teorici (con questionario a risposta multipla); al termine del modulo pratico: prova pratica di verifica finale con simulazione per tipologia di strada
FAD e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Sì
Validità credito formativo aggiornamenti	4 anni Quadriennali con corso teorico/pratico della durata minima di 3 ore
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Coloro che al 19 aprile 2013 avevano già 12 mesi di esperienza lavorativa sono tenuti solo al corso di aggiornamento entro 18 aprile 2015.
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta
Altri riferimenti	Interpello n. 15/2014

CORSO PER DIRIGENTI E LAVORATORI ADDETTI AD OPERAZIONI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DI AMIANTO

N.B. Essendo le regole per tale formazione definite all'interno dei Piani Regionali Amianto, quanto indicato nella sottostante tabella si riferisce solo alla regione Piemonte

Riferimento normativo	Art. 258 DLgs 81/08 - Art. 10, c. 2, lett. h) Legge 257/92
Provvedimento che disciplina	Art. 10, c. 9 DPR 08/08/1994 – DGR n. 51-2180 del 05/02/2001
Prerequisito formativo/ professionale per esercitare il ruolo	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Prima di adibire lavoratori e dirigenti ad operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica di amianto.
Soggetto formatore	Regione Piemonte, Centro Sanitario Amianto, soggetti formatori accreditati dalle Regioni.
Individuazione di un resp. del prog. formativo	Sì
Tenuta registro presenze	Sì
N° max partecipanti	30
Requisiti dei docenti	nessuno
Durata minima dei corsi	50 ore per dirigenti addetti alla gestione del rischio amianto 30 ore per lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica di amianto
Assenze ammesse	Max 10 %
Valutazione apprendimento	Al termine del corso è effettuata una prova di esame, scritta ed orale, a cura di una commissione esterna presieduta da un rappresentante dell'amministrazione locale titolare della gestione della formazione professionale (ex Provincia)
FAD e-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Sì. Viene rilasciato dall'amministrazione locale titolare della gestione della formazione professionale (ex Provincia)
Validità credito formativo	Permanente
Aggiornamenti	Non dovuti
Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi	Non previsti
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Come prevista dalle regole della formazione professionale gestita dalle amministrazioni locali (ex Province).

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

Riferimento normativo	Artt. 37, c. 9 e 34, c. 2 bis, in relazione agli art. 18, c. 1, lett. b) e art. 45 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Provvedimento che disciplina	D.M. 15 luglio 2003 n. 388
Prerequisito formativo/professionale	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Prima di destinare il personale ad “addetto al pronto soccorso”
Soggetto formatore	Non definito
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Non previsto
Tenuta registro presenze	Non previsto
N° max partecipanti	Non previsto
Requisiti dei docenti	Personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario nazionale. Nello svolgimento della parte pratica il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
Durata minima dei corsi	16 ore per le aziende del “gruppo A”; 12 ore per le aziende dei “gruppi B e C” (vedasi allegato 3 al DM 388/03)
Assenze ammesse	Non previsto
Valutazione apprendimento	Non prevista (ma opportuna)
FAD E-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Non previsto (ma opportuno)
Validità credito formativo	Tre anni
Aggiornamenti	La formazione dei lavoratori designati va ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
Riconoscimento crediti formativi e professionali pregressi	Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del DM (03 febbraio 2005)
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuta
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Interpello n. 2/2012; • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 24 gennaio 2011, n. 19 – “Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; • Ministero della Salute – Circolare 3 giugno 2004, n. Prot. DGPREV-13008/P (“Quesiti applicazione del Decreto 15 luglio 2003 n. 388”)

**CORSO DI FORMAZIONE
PER GLI ADDETTI PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI**

Riferimento normativo	Artt. 37, c. 9 e 34, c. 2 bis, in relazione agli art. 18, c. 1, lett. b) e art. 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Provvedimento che disciplina	DM 10 marzo 1998 (allegato IX)
Prerequisito formativo/professionale	Non previsto
Quando deve essere effettuata	Prima di destinare il personale ad "addetto alla prevenzione incendi"
Soggetto formatore	Non definito
Individuazione di un responsabile del progetto formativo	Non previsto
Tenuta registro presenze	Non previsto
N° max partecipanti	Non previsto
Requisiti dei docenti	Nessuno
Durata minima dei corsi	Corso A (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso): 4 ore; Corso B (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio): 8 ore Corso C (per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato): 16 ore
Assenze ammesse	
Valutazione apprendimento	I lavoratori designati nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X al DM, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 609/1996.
FAD E-learning	Non prevista
Rilascio attestato	Non previsto (ma opportuno)
Validità credito formativo	Il DLgs 81/08 prevede l'obbligo di aggiornamento senza indicare la periodicità. La nota sotto riportata ritiene ragionevole una periodicità triennale.
Aggiornamenti	Con cadenza triennale fatte salve le diverse valutazioni in merito da parte del datore di lavoro (nota del 27/01/2012 – Ministero dell'Interno – Direz. Regionale Emilia-Romagna). Nota: programma contenuti e durata dei moduli di aggiornamento sono stati definiti con la Lettera Circolare prot. N. 12653 del 23 febbraio 2011 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VVF del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Direz. Centrale per la formazione. (Corso A: 2 ore; Corso B: 5 ore; Corso C: 8 ore)
Riconoscimento crediti formativi e professionali pregressi	Non previsto
Comunicazione inizio corso alla Regione Piemonte	Non dovuto
Altri riferimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Interno: <ul style="list-style-type: none"> ○ lettera circolare prot. N. 770/6104 del 12/03/1997 ○ lettera circolare Prot. N. 0012653 del 23/02/2011 (relativa ai Corsi di Aggiornamento); • Dip. VVF – Direz. Reg. Emilia-Romagna – nota 1014 del 26/01/2012 (periodicità degli aggiornamenti)

INADEMPIENZE ACCERTATE E CONSEGUENTI AZIONI DA INTRAPRENDERE

Nella seguente tabella con il termine “prescrizione” si intende lo strumento disciplinato dall’art. 20 del DLgs 758/94 e con il termine “provvedimento” si intende, di volta in volta, a seconda dei casi e delle circostanze la diffida ex art. 9 DPR 520/55 o la disposizione ex art. 10 dello stesso decreto.

Si segnala inoltre che:

- ❑ L’accertamento ispettivo, secondo la prassi comunemente in uso, deve valutare sia la condotta che l’elemento psicologico dei soggetti obbligati.
- ❑ Non essendo possibile elencare le innumerevoli situazioni che possono emergere dagli accertamenti, ci si limita qui ad indicare il criterio con il quale ci si può attivare per sanare le carenze riscontrate, laddove ancora possibile, oppure per annullare gli effetti prodotti dal corso (attestati, abilitazioni, ecc.) oppure ancora per impedire la reiterazione del comportamento scorretto.
- ❑ Per la contestazione delle violazioni indicate in tabella, occorre sempre verificare che le inadempienze accertate facciano venir meno la qualificazione della figura professionale corrispondente. Ad esempio, l’irregolarità di un corso di aggiornamento per RSPP può non comportare necessariamente la perdita del requisito formativo del soggetto in questione.
- ❑ Le comunicazioni al Settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte e alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, di cui DGR n. 22-5962 del 17-06-2013, sono da inviare presso la sede del settore suddetto, in via Lagrange 24 a Torino, oppure all’indirizzo salvatore.lamonica@regione.piemonte.it.
- ❑ Qualora dagli accertamenti condotti emergessero ipotesi di rilevanza penale, sarà necessario inviare comunicazione all’autorità giudiziaria territorialmente competente.

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI Art. 37, comma 1 DLgs 81/08	Il lavoratore non ha ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata e/o l’aggiornamento periodico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione (compreso l’aggiornamento) erogata non risponde ai criteri previsti dall’accordo 221/2011 e s.m.i. o al DI 6/3/2013 in relazione alla durata o ai contenuti o alle modalità o alla qualificazione dei docenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI Art. 37, comma 7 DLgs 81/08	I dirigenti e i preposti non hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione e/o l'aggiornamento periodico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione e/o l'aggiornamento periodico erogati non rispondono, in relazione ai contenuti e ai criteri previsti dall'articolo 37, comma 7 del DLgs 81/08 e neppure a quelli dell'accordo 221/2011 e s.m.i. (in quanto l'applicazione dell'accordo non è obbligatoria, ma costituisce presunzione di conformità) ovvero non rispondono al DI 6/3/2013 per la qualificazione dei docenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE Art. 37, comma 9 DLgs 81/08	I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza non hanno ricevuto un'adeguata e specifica formazione e/o l'aggiornamento periodico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione e/o l'aggiornamento periodico erogati per gli addetti al primo soccorso non risponde, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità previste dal DM 388/2003	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
	La formazione erogata per gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio non risponde, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità previste dal DM 10/3/1998	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Art. 37, comma 10 DLgs 81/08	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non ha ricevuto una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza e/o l'aggiornamento periodico.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione e/o l'aggiornamento del RLS non rispondono, in relazione ai contenuti, alla durata ed alle modalità, ai requisiti previsti dall'articolo 37, comma 11 del DLgs 81/08 o a quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
Art. 37, comma 12 DLgs 81/08	La formazione dei lavoratori o quella dei loro rappresentanti non è avvenuta in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> • Diffida al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) volta a sanare la condizione giuridica attraverso il coinvolgimento ex post dell'organismo paritetico.

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Art. 34, comma 2 DLgs 81/08	Il datore di lavoro svolge i compiti del SPP senza il possesso dei requisiti di formazione previsti dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 223/2011 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al datore di lavoro per non aver provveduto alla nomina del RSPP ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) oppure per la violazione dell'art. 34, comma 2 (art. 55, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08)
	La formazione del datore di lavoro che svolge i compiti del SPP e/o il suo aggiornamento non rispondono, in relazione ai contenuti, alla durata, alle modalità o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori, ai requisiti previsti dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 223/2011 e s.m.i. oppure ai requisiti dei docenti previsti dal DI 6/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al datore di lavoro per non aver provveduto alla nomina del RSPP ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) oppure per la violazione dell'art. 34, comma 2 (art. 55, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEL RESPONSABILE E DELL'ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP E RSPP) Articolo 32 del DLgs 81/08	Gli addetti e/o il responsabile del SPP non possiedono le capacità e i requisiti professionali previsti	<ul style="list-style-type: none"> • Se la violazione riguarda l'RSPP: prescrizione al datore di lavoro per la violazione ex art. 17, comma 1, lettera b del DLgs 81/08. • Se la violazione riguarda l'ASPP: diffida al datore di lavoro • Provvedimento al ASPP/RSPP volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità.
	La formazione e/o l'aggiornamento periodico non rispondono ai criteri previsti dagli accordi 26/1/2006, 5/10/2006 e 25/07/2012 in relazione alla durata o ai contenuti o alle modalità o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Se la violazione riguarda l'RSPP: prescrizione al datore di lavoro per la violazione ex art. 17, comma 1, lettera b del DLgs 81/08. • Se la violazione riguarda l'ASPP: diffida al datore di lavoro • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE Articolo 73, comma 4 del DLgs 81/08	I lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, non hanno ricevuto una formazione, informazione ed addestramento e/o l'aggiornamento obbligatorio adeguati e specifici.	Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'accordo 53/2012 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Articolo 98, del DLgs 81/08	Il Coordinatore per la sicurezza per la progettazione o esecuzione dei lavori edili o di ingegneria civile incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori non possiede la formazione o l'aggiornamento obbligatorio previsti dalla norma.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al committente o al responsabile dei lavori per la violazione dell'art. 90, commi 3 (CSP), 4 o 5 (CSE) del DLgs 81/08.
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'articolo 98, commi 2 e 3 e dall'allegato XIV del DLgs 81/08 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al committente o al responsabile dei lavori per la violazione dell'art. 90, commi 3 (CSP), 4 o 5 (CSE) del DLgs 81/08. • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI ALL'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI Articolo 116, comma 2 del DLgs 81/08	I lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, non hanno ricevuto una formazione e/o l'aggiornamento obbligatorio adeguati e mirati alle operazioni previste	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'articolo 116, commi 3 e 4 e dall'allegato XXI del DLgs 81/08 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI Articolo 136, comma 6 del DLgs 81/08	I lavoratori incaricati del montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi non hanno ricevuto una formazione e/o un aggiornamento obbligatorio adeguati e mirati alle operazioni previste.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'articolo 136, commi 7 e 8 e dall'allegato XXI del DLgs 81/08 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento antigiuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione alla Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE	Il lavoratore incaricato delle procedure di apposizione della segnaletica stradale non possiede una informazione, formazione e addestramento specifici e/o l'aggiornamento obbligatorio previsti dalla norma.	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) per la violazione dell'art. 164, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08.

TIPOLOGIA CORSO Rif. normativo	Esito della verifica organo di vigilanza	Azioni conseguenti (da valutare in relazione al caso concreto)
Articolo 161, comma 2 bis del DLgs 81/08	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 in relazione alla durata, o ai contenuti, o alle modalità, o alla qualificazione dei soggetti formatori/erogatori o dei docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) per la violazione dell'art. 164, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08. • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento anti giuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte
FORMAZIONE ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO	Il lavoratore addetto alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate non possiede la qualificazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 27 marzo 1992, n. 257	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente)
Articolo 258, comma 3 del DLgs 81/08	La formazione erogata non risponde ai criteri previsti dall'art. 1° del DPR 8/8/1994 e dal Piano Regionale Amianto, approvato con DGR n. 51-2180 del 5 febbraio 2001, emanata in virtù dell'art. 10, comma 2 lettera h) della Legge 257/92, in relazione alla durata, contenuti e modalità	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizione al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) • Provvedimento al soggetto formatore/erogatore volta a far cessare il comportamento anti giuridico e/o, laddove risulti ancora possibile, a ripristinare la condizione di regolarità • Segnalazione al settore Prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte

ALLEGATO 3

..... , li

**Alla REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE SANITÀ
Settore Prevenzione e veterinaria**

c.a. salvatore.lamonica@regione.piemonte.it

OGGETTO: Segnalazione di non conformità in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

In allegato alla presente si trasmette la relazione di segnalazione di non conformità **accertata in fase di vigilanza in tema di formazione in materia di sicurezza del lavoro.**

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

**FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
RELAZIONE DI SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ**

DATI IDENTIFICATIVI DI CHI HA FATTO L'ACCERTAMENTO

ASLSERVIZIO

INDIRIZZO: via n° città..... (.....)

TELEFONO: FAX

OPERATORE DA CONTATTARE PER EVENTUALI CHIARIMENTI:

 VERIFICA EFFETTUATA IN FASE DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE **VERIFICA EFFETTUATA IN FASE DI VIGILANZA** (cantieri, aziende, infortuni ecc. e non in fase di erogazione)

ACCERTAMENTO COLLEGATO AD UN INFORTUNIO?

 NO SÌse **SÌ**, mortale:? NO SÌ**OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO** FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI FORMAZIONE ADDETTI ALLE EMERGENZE FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FORMAZIONE DEL RESPONSABILE E DELL'ADDETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP E RSPP) FORMAZIONE DEGLI OPERATORI INCARICATI DELL'USO DELLE ATTREZZATURE FORMAZIONE DEI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI ALL'IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E DI POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE FORMAZIONE ADDETTI ALLA RIMOZIONE AMIANTO ALTRO specificare

NON CONFORMITA' ACCERTATA

.....

.....

.....

.....

DATI RELATIVI AL SOGGETTO FORMATORE/EROGATORE OGGETTO DI ACCERTAMENTO

NOMINATIVO E RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO: via n° città..... (.....)

TELEFONO: EMAIL:

PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO

.....

.....

.....

.....

ALLEGATI:

- 1) copia degli attestati
- 2) copia registri
- 3) documentazione
- 4) altro

GRUPPO DI LAVORO

Il presente documento è stato redatto dal gruppo di lavoro “Vigilanza sulla formazione alla sicurezza” costituito con DD n. 180 del 17 marzo 2014, in ottemperanza agli obiettivi definiti nella stessa determinazione.

Salvatore LA MONICA – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte

Pierluigi GATTI - SPreSAL ASL AL

Marco OLOCCO - SPreSAL ASL CN1

Flaminio CICCONI - SPreSAL ASL NO

Emanuela CARATTI e Angelo VELLA - SPreSAL ASL TO1

Michele MONTRANO e Giacomo PORCELLANA - SPreSAL ASL TO3

Gianluca GELAIN - SPreSAL ASL VCO